



COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno

Città Romantica

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SUSSIDI SOCIO-ASSISTENZIALI INDIVIDUALI

Disciplina integrata dei criteri, dei campi d'intervento e delle modalità operative per la concessione di provvidenze economiche, interventi di sostegno, prevenzione della povertà educativa e integrazione rette di ricovero in favore di cittadini in stato di bisogno.

Art. 1 – Finalità, quadro normativo e raccordo con le misure nazionali

1. Il Comune di Positano, in attuazione degli artt. 2, 3, 38 e 117 della Costituzione e nel rispetto della Legge 8 novembre 2000 n. 328, del D.Lgs. 267/2000, della legislazione regionale in materia di politiche sociali e della normativa nazionale in materia di contrasto alla povertà (Assegno di Inclusione - ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro - SFL), riconosce il diritto dei cittadini alla protezione sociale ed alla promozione del benessere della persona.
2. Il presente Regolamento disciplina le tipologie, i requisiti, le modalità di accesso ed i criteri di erogazione dei contributi e sussidi economici ad personam gestiti dal Servizio Sociale dell'Ente, al fine di contrastare la povertà, l'emarginazione sociale e la povertà educativa mediante percorsi personalizzati volti al recupero dell'autonomia.
3. Le prestazioni assistenziali e i contributi previsti dal presente Regolamento hanno carattere integrativo e complementare rispetto alle misure nazionali e regionali di sostegno al reddito e di inclusione attiva.

Art. 2 – Principi generali, carattere temporaneo e competenze

1. I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del Servizio Sociale con carattere temporaneo, straordinario e residuale rispetto ad altre forme di sostegno pubblico o privato.
2. L'erogazione è subordinata all'accertamento dello stato di bisogno, alla valutazione della situazione socio-economica complessiva e alla sottoscrizione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) o Patto di Inclusione stilato con il richiedente.
3. La Giunta Comunale, nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Ente, determina annualmente le risorse destinabili agli interventi disciplinati dal presente regolamento. Le soglie e i criteri economici di accesso sono stabiliti dal presente regolamento e sono aggiornati con provvedimento della Giunta Comunale. La valutazione tecnica e l'assegnazione dei sussidi spettano in via esclusiva al Servizio Sociale ed al Responsabile del Servizio.

Art. 3 – Campi di intervento e destinatari

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini singoli o i nuclei familiari residenti nel Comune di Positano da almeno 12 mesi alla data della domanda (fatte salve le situazioni d'urgenza o i soggetti inviati dall'Autorità Giudiziaria).
2. I campi prioritari di intervento sociale comprendono:
 - a) Protezione e tutela dei minori, della maternità e delle famiglie con figli;
 - b) Contrastare la povertà educativa attraverso il sostegno alla frequenza di centri estivi, servizi scolastici integrativi (mensa, trasporto), acquisto di materiale didattico e accesso ad attività sportive, culturali e ricreative per minori da famiglie in svantaggio socioeconomico;
 - c) Assistenza ed integrazione di anziani, persone non autosufficienti e disabili fisici o psichici;
 - d) Sostegno alla domiciliarità e prevenzione dell'istituzionalizzazione;
 - e) Tutela del diritto alla casa, alla salute e al lavoro;

Comune di POSITANO, Via G. Marconi, n° 111 - 84017 POSITANO (SA) , P. IVA 00232340653. cod. fis. 80025630650

web site: www.comune.positano.sa.it

Ufficio Segreteria del Sindaco • tel. 089 - 8122535 fax 089 - 811043

e-mail: sindaco@comune.positano.sa.it



- f) Prevenzione, contrasto e recupero dalle dipendenze patologiche e dalle violenze di genere;
- g) Reinserimento socio-lavorativo di ex detenuti e sostegno ai loro nuclei familiari.

Art. 4 – Definizione e accertamento dello Stato di Bisogno

1. Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale d'accesso ai contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale a seguito di colloquio, visite domiciliari e verifiche d'ufficio.
2. Si configura stato di bisogno in presenza di: insufficienza del reddito familiare rispetto alle esigenze vitali minime, incapacità parziale o totale di autogestione senza reti familiari di supporto, esposizione a grave rischio di marginalità sociale o sottoposizione a provvedimenti giudiziari.

Art. 5 – Definizione della situazione economica (ISEE e verifiche)

1. La valutazione della situazione economica del nucleo familiare è effettuata mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.
2. La soglia d'accesso ordinaria è parametrata all'importo del trattamento minimo INPS mensile moltiplicato per 12 mensilità, aggiornabile annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Il Servizio Sociale può procedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, ad ulteriori verifiche sulla situazione economica e patrimoniale del richiedente e del nucleo familiare, anche mediante acquisizione di informazioni presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni competenti.

Art. 6 – Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) e Progetti Utili alla Collettività (PUC)

1. La concessione di qualsiasi contributo economico è condizionata alla sottoscrizione congiunta tra Servizio Sociale e beneficiario del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) o Patto di Inclusione.
2. Il PAI individua gli obiettivi assistenziali, i tempi, le modalità di erogazione del beneficio e gli eventuali impegni a carico dell'utente. Nei casi previsti dalla normativa vigente, i beneficiari di specifiche misure nazionali di sostegno al reddito possono essere coinvolti nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla disciplina statale.
3. La mancata sottoscrizione del PAI o l'inosservanza ingiustificata degli impegni ivi previsti può comportare la sospensione o la revoca del beneficio, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato e dalla normativa vigente.

Art. 7 – Tipologie dei contributi, Voucher Sociali ed importi massimi

1. I contributi economici comunali si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) Contributo ad integrazione del reddito minimo vitale: calcolato sulla differenza tra la soglia di minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo;
 - b) Contributo in conto affitto: concesso di norma nella misura massima di 1/3 del canone annuo di locazione contrattualizzato;
 - c) Contributo per spese sanitarie e farmaci in Fascia C: erogato a supporto di spese sanitarie indifferibili o acquisto di farmaci salvavita non coperti dal SSN, previa attestazione medica;
 - d) Contributi per la prevenzione della povertà educativa e attività minori: destinati al pagamento di mense scolastiche, trasporto, libri di testo, centri estivi ed attività socio-educative;
 - e) Contributi per il reinserimento di ex detenuti e svantaggiati;
 - f) Fondo sociale per utenze domestiche: assegnato mediante specifico bando pubblico annuale a parziale ristoro delle bollette energetiche/idriche.
2. L'erogazione dei contributi per beni di prima necessità (alimentari, prodotti prima infanzia, farmaci) può avvenire mediante l'assegnazione di Voucher Sociali o Buoni Spesa digitali e cartacei spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali ed enti convenzionati con il Comune di Positano.

Art. 8 – Contributo a sostegno della retta di ricovero in strutture residenziali

1. Qualora un cittadino anziano, disabile o adulto in grave difficoltà ricoverato presso strutture residenziali socio-assistenziali non sia in grado di coprire l'intera retta di degenza con le proprie risorse, il Comune interviene con un contributo ad integrazione.
2. Il ricoverato partecipa con il proprio reddito, dedotta una quota per le spese personali. L'Amministrazione valuta la eventuale compartecipazione dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.
3. L'accesso al beneficio è valutato tenendo conto della situazione economica e patrimoniale del beneficiario e del nucleo familiare, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di ISEE,



dalla disciplina regionale e dalla disciplina proveniente dall'ATO di riferimento. Gli eventuali atti di disposizione del patrimonio, comprese donazioni, trasferimenti o alienazioni di beni, possono costituire oggetto di valutazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'intervento e l'effettiva capacità economica del richiedente.

Art. 9 – Commissione di valutazione e modalità di erogazione

1. Le proposte d'intervento formulate dalle Assistenti Sociali sono sottoposte ad un'apposita Commissione interna di valutazione per la validazione della spesa nominata dalla Giunta Comunale secondo criteri di composizione e funzionamento stabiliti con il medesimo atto di nomina.
2. La Commissione svolge funzioni consultive, esamina le proposte formulate dal Servizio competente e ne verifica la coerenza con i criteri e i limiti stabiliti dal presente Regolamento e con le risorse disponibili. La Commissione non esercita funzioni di gestione amministrativa né adotta provvedimenti di concessione o di erogazione. La commissione conclude l'istruttoria con parere motivato di natura non vincolante adottato a maggioranza dei componenti.
3. I contributi possono essere erogati direttamente al beneficiario tramite bonifico bancario, a mezzo voucher/buoni spesa, oppure, in caso di posizioni morose o per garantire la destinazione delle somme, direttamente al terzo creditore (es. locatore, azienda erogatrice di utenze, struttura di ricovero) previo consenso espresso da parte del beneficiario e dal terzo stesso.

Art. 10 – Misure straordinarie in caso di emergenze sociali, ambientali o sanitarie

1. In presenza di eventi straordinari, calamità naturali, emergenze sanitarie o crisi socioeconomiche improvvise, la Giunta Comunale può autorizzare l'attivazione di forme straordinarie ed urgenti di sostegno economico.
2. Tali interventi possono essere erogati con procedure semplificate e, ove consentito, con applicazione di deroghe temporanee ai parametri ordinari, definiti con apposito atto, previa dettagliata relazione del Servizio Sociale che attesti la condizione di emergenza indifferibile.

Art. 11 – Tutela della Riservatezza e Anonimato

1. La pubblicazione dei provvedimenti inerenti al presente regolamento è effettuata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza amministrativa, evitando la diffusione di dati personali e di categorie particolari di dati dai quali possa desumersi lo stato di salute o la situazione di disagio economico degli interessati. I dati personali potranno essere sostituiti da codici identificativi univoci.

Art. 12 – Controlli, decadenza, sanzioni e norme finali

1. Il Servizio Sociale effettua idonee verifiche sulla veridicità delle attestazioni rese. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dal beneficio, l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e l'eventuale applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindi giorni dall'esecutività della delibera consiliare ed abroga ogni norma regolamentare previgente incompatibile.

